

Istruzioni per la presentazione delle Liste dei Candidati LISTA PROVINCIALE

Per presentare le candidature alle elezioni Regionali occorre predisporre:

- **la dichiarazione di presentazione della lista provinciale** che deve contenere:
 - a) La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel Collegio Provinciale e non inferiore ad 1/3;
 - b) Indicazione, per ciascun candidato, del cognome, nome, luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito);
 - c) I nomi dei candidati, andranno elencati e contrassegnati in ordine di numero progressivo;
 - d) indicazione di due delegati di lista incaricati di effettuare, anche singolarmente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dalla legge
 - e) indicazione di due delegati, incaricati alla presentazione, anche singolarmente, della lista provinciale ed alla dichiarazione di collegamento con una lista regionale.

- **le sottoscrizioni da parte degli elettori presentatori**

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni:

- da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali Provinciali fino a 100.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da non meno di 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti;

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

Non è permesso che i candidati figurino tra i sottoscrittori delle liste.

La firma di ciascuno dei sottoscrittori, deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:

- Notaio,
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretario delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore comunale,
- assessore provinciale,
- presidente del consiglio comunale,
- presidente del consiglio provinciale,
- presidente del consiglio circoscrizionale,
- vice presidente del consiglio circoscrizionale,
- segretario comunale,
- segretario provinciale,
- funzionario incaricato dal sindaco,
- funzionario incaricato dal presidente della provincia,
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

- **I pubblici ufficiali sopra indicati, ai quali è attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse, esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.**
- **Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.**
- **Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista provinciale, sotto pena di gravi sanzioni.**
- **Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono contenere i nominativi dei candidati della lista e riprodurre graficamente il contrassegno, a colori.**
- **I certificati individuali o collettivi attestanti che i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Circoscrizione elettorale Provinciale.**

Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, è comunque necessario presentare certificati elettorali individuali o collettivi per ognuno di essi per rendere facile e rapido l'accertamento di tale condizione.

Il rilascio dei certificati predetti, da parte degli uffici comunali preposti, deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

- **La dichiarazione, sottoscritta dal Segretario Regionale o Provinciale, che tali risultino per attestazione del Presidente Federale o del Segretario Federale, certificante che la lista è presentata in nome e per conto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania.**
- **le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista provinciale (tanti quanti sono i candidati)**

Ogni dichiarazione deve contenere:

- a) oltre all'accettazione della candidatura alla presente lista, la dichiarazione che il candidato **non ha** accettato la candidatura in più di tre circoscrizioni né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni; l'indicazione delle altre Circoscrizioni e della Lista Regionale ove si fosse eventualmente presentato candidato; che non ricopre già la carica di Consigliere Regionale in altra Regione;
- b) l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1° dell'art. 15 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni;
- c) l'autenticazione della firma dei candidati, effettuata da uno dei soggetti più sopra riportati. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

- **I certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale, nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**

La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte dei candidati, debba essere comprovato al momento della presentazione della candidatura mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.

- **La dichiarazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale di collegamento con una delle liste regionali**

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale con la quale sia stato dichiarato il collegamento.

- **La dichiarazione dei delegati alla presentazione della lista regionale di collegamento con la lista provinciale**

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista provinciale.

- **il contrassegno di lista**

Il modello di contrassegno di lista in due dimensioni (dieci e due cm di diametro), in triplice copia, a colori, stampato su carta lucida.

Presentazione della lista

La presentazione della lista provinciale, alla cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio Centrale Circostrizionale, deve avvenire dalle ore 8.00 del 30° giorno e sino alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.

Presentare la documentazione non appena possibile.

La Commissione, in caso di firme “doppie” accetta quelle della lista presentata per prima.